

ENTI LOCALI

Sistema
LEGGI D'ITALIA

[Help -](#)
[Pannello di controllo -](#)

[Cartelle Personali](#)
[Ricerche Effettuate](#)

Opere: Consiglio di Stato e TAR



Ricerca » [Cons. Stato Sez. VI, ...](#)

Aggiungi alla cartella personale

(Gestione Cartelle Personali)

Documento

← Risultati →



IMPIEGO PUBBLICO - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Cons. Stato Sez. VI, 02-10-2007, n. 5066

Fatto - Diritto

P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1). Con due distinti ricorsi proposti avanti al T.A.R. per la Campania la prof. V.M.C. - docente di ruolo di discipline tecniche e commerciali presso l'I.P.C.T. "V. Veneto" di Napoli - impugnava, rispettivamente, le note del Preside del predetto Istituto in data 13 ottobre, 4 e 16 novembre 1994, di reiezione della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.08.1984, n. 476, il congedo straordinario per motivi di studio, onde consentire la frequenza di corso triennale qualificato dottorato in ricerca "post" laurea presso l'Università di Parigi I, ed il successivo decreto del Provveditorato agli Studi di Napoli n. 672 del 18.05.1995, recante la dichiarazione di decadenza dall'impiego per la mancata ottemperanza alle diffide a riassumere servizio in data 04.11.1994 e 14.12.1994.

Con la sentenza di estrema ratio indicati in epigrafe il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, le respingeva entrambi.

Avverso la decisione di rigetto la prof. V. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo grado perché, a suo dire, fondate su una erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento e stante al sussistenza di una situazione di legittimo impedimento alla regolare prestazione dal servizio.

Ha, in particolare, dedotto:

- che, in relazione alla tipologia del corso presso l'Università di Parigi, sussisteva il titolo alla collocazione a domanda in congedo straordinario secondo la disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 476/1984, cui deve farsi unico riferimento;
- che il T.A.R. nel suo ordine argomentativo non poteva integrare la motivazione dei provvedimenti impugnati;
- che non sussistevano i presupposti per dichiarare al decadenza dal servizio ai sensi all'art. 127 del t.u. 10.01.1957, n. 3, in presenza di valido ed effettivo impedimento alla regolare prestazione del servizio.

Il Ministero intimato si è costituito in resistenza.

2). L'appello è infondato.

La ricorrente prof. V. insiste nella tesi secondo la quale in base alla mera documentazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di dottorato (nella specie "D.E.A., Diplome d'Etudes Approfondies", presso l'Università di Parigi I) sussisterebbe l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario. Ciò in base all'art. 2 della legge 13.08.1984, n. 476, ove è stabilito che "il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste".

Si tratta tuttavia di disposizione che è indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Stabilisce, infatti, l'art. 74 della legge 11.07.1980, n. 382, sotto il titolo "riconoscimenti ed equipollenze", che "coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della Pubblica Istruzione".

Si versa a fronte di disposizione di sistema che, se "ex post", ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso università estera, impone l'intermediazione del Ministero della P. I. ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione impone "ex ante" la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto.

Nella specie non è mai intervenuta siffatta favorevole valutazione da parte della competente Autorità ministeriale che, peraltro, con nota del Provveditorato agli Studi di Napoli n. 119277 del 15.11.1994 - richiamata nel provvedimento del Preside dell' Istituto Professionale "Vittorio Veneto" di Napoli - si era espressa nel senso della non riconducibilità del corso di studi cui era stata ammessa la prof. VALENTE nelle fattispecie disciplinate dall'ordinamento italiano. Del resto la ricorrente era già stata in precedenza collocata in congedo straordinario per frequentare altro corso di dottorato presso l'Università di Parigi, e però sulla base di specifico giudizio ricognitivo del Ministero della P.I. - Direzione Generale dell' Istruzione Professionale, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 476/1984 espresso con nota del 03.10.1991.

Deve, quindi, escludersi ogni obbligo del Preside dell' I.P.C.T. "Vittorio Veneto" di Napoli di procedere con carattere di automatismo al collocamento in congedo del docente non essendo intervenuto nel procedimento alcun giudizio di equipollenza del corso di studi presso l'Università straniera con quelli qualificati come di "dottorato di ricerca" dall' ordinamento italiano.

3). L'Amministrazione, diversamente da quanto dedotto in appello, non è incorsa nella violazione dell'art. 127 del t.u. 10.01.1957, n. 3, nel disporre la decadenza dall' impiego della prof. V. per non aver riassunto il servizio malgrado le reiterate diffide inoltrate il 04.11.1994 e 14.12.1994.

L'avvenuta ammissione al corso di studi presso l'Università di Parigi e la mera pretesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario ai fini della frequenza in alcun modo possono integrare una causa giustificativa - e tantomeno di forza maggiore - della mancata prestazione del servizio scolastico. Fino a quando non sia intervenuto il formale provvedimento di congedo o di collocamento in aspettativa in alcun modo il pubblico dipendente può assentarsi "motu proprio" dal servizio.

L'art. 127, lett. e), del t.u. n. 3/1957 individua, infatti, una specifica causa estintiva del rapporto di pubblico impiego che si collega al mancato assolvimento dell'obbligo primario del dipendente di garantire la prestazione lavorativa con continuità e senza interruzioni, salvo si versi in presenza di condizioni esonerative della stessa che tempestivamente devono essere portate alla conoscenza dell'Amministrazione. La disposizione in esame, nel collegare la decadenza dall'impiego al dato oggettivo dell'assenza ingiustificata dall'ufficio per un periodo di durata non inferiore a quindici giorni, ovvero oltre il termine fissato dall' Amministrazione per l'assunzione o riassunzione del servizio, è rafforzativa dei doveri e responsabilità del pubblico dipendente enunciati al capo I del titolo secondo del t.u. n. 3/1957, nel cui ambito assume particolare rilievo l'adempimento dell'obbligo di servizio nell'interesse dell'Amministrazione e del pubblico bene.

La prof. V., recatasi a Parigi per seguire il corso post universitario, malgrado reiterate diffide (l'ultima in data 14.12.1994) dopo aver inoltrato certificati medici di impedimento per malattia validi fino alla data del 14.11.1994, non ha ritenuto di dover in prosieguo garantire il servizio di insegnamento presso l'Istituto Professionale di appartenenza e nulla ha poi documentato circa la sussistenza di valide cause impeditive dell'ordinaria prestazione lavorativa.

Di ciò l'Amministrazione ha correttamente tratto le dovute conseguenze, emergendo all'evidenza la volontà del dipendente di sottrarsi all'ordinaria prestazione lavorativa avendo questi, con consapevole scelta, ritenuto prevalente l'impegno in attività di studio presso l'Università estera rispetto agli ordinari compiti di insegnamento quale docente di scuola secondaria e per approfondimenti in materia ("Estetica, Scienze e Tecnologia della Arti, Cinema") che correttamente il Preside dell' Istituto aveva in precedenza considerato in alcun modo riconducibile all' insegnamento di "Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali" da svolgersi presso la scuola di appartenenza.

L'appello va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000/00 (duemila/00) in favore del Ministero convenuto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 2.000/00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta Presidente

Sabino Luce Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore



Documento

← **Risultati** →

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

[PRIVACY](#) | [LEGALE](#) | [CONTATTACI](#)